

STATUTO
"LEGAMEE"
Associazione di promozione sociale

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1 - È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "LEGAMEE" di seguito chiamata per brevità "Associazione".
- 1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3 - L'Associazione ha sede nel Comune di Milano e può costituire sedi secondarie.
- 1.4 - Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
- 1.5 - La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.6 - L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 01/08 e la Legge 383/00.

Articolo 2

Finalità e attività

- 2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di promozione e utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, integrazione e inclusione sociale.
- 2.2 - In particolare l'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale ed intende operare nei seguenti settori: assistenza sociale, assistenza socio-educativa, educazione, istruzione, beneficenza, sostegno, aiuto e orientamento con particolare attenzione a soggetti svantaggiati e in situazioni multiproblematiche, attraverso la promozione e l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali. Inoltre l'Associazione ha per scopo la formazione dei propri associati e di soggetti terzi.
- 2.3 - Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- SERVIZI SOCIALI**
- a. promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali e uniformi di prestazioni sociali concernenti i diritti di infanzia e adolescenza, la prevenzione del disagio giovanile, l'integrazione, l'inclusione sociale e l'autonomia, il sostegno alle famiglie e l'integrazione dei cittadini stranieri;
 - b. attività che contrastano il disagio, la devianza e l'esclusione sociale dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, anche attraverso iniziative rivolte alle famiglie, alle scuole, ai centri di aggregazione giovanile, agli oratori, alle società sportive e alle università;
 - c. organizzazione di servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone svantaggiate;
 - d. apertura e gestione di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia come comunità familiari, comunità educative, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti e centri socio-educativi diurni;
 - e. apertura e gestione di apposite strutture per adulti con problematiche sociali come comunità alloggio o gruppi appartamento per gestanti e madri con figli a carico, alloggi sociali per adulti in difficoltà, centri di pronta accoglienza per adulti e case rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;
 - f. promozione di progetti a breve, medio e lungo termine di assistenza ai minori favorendo l'attuazione d'interventi specifici (come per esempio l'attività psicomotoria, l'ippoterapia, corsi di danza, musica, teatro e di attività motoria) atti a migliorare le condizioni dell'infanzia;
 - g. promozione e supporto alla socialità, allo svago e al gioco per famiglie e/o minori e sperimentazione di nuovi modelli di aggregazione sociale;
 - h. attivazione di servizi di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità.
- ADOZIONE E AFFIDO**
- a. gestione delle procedure di adozione nazionale e internazionale all'estero;
 - b. attività di informazione, formazione, accompagnamento, supporto, consulenza, orientamento e aiuto a favore degli aspiranti genitori adottivi o affidatari, favorendo lo scambio di esperienze tra le famiglie,



aiutandole e sostenendole nell'esperienza pre e post adottiva e/o affidataria, attraverso l'organizzazione di incontri, convegni e corsi di formazione.

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

- a. promozione di corsi di formazione per famiglie, volontari, soci e operatori dell'Associazione e soggetti terzi;
- b. organizzazione di convegni, incontri e seminari per la promozione delle attività associative;
- c. promozione di esperienze controeducative in cui si valorizzi il libero apprendimento, la sperimentazione della natura e la cultura immaginale.

CULTURA

- a. sensibilizzazione dell'opinione pubblica e promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà; nello specifico l'Associazione potrà: organizzare incontri, convegni e seminari a cui potranno partecipare anche i non associati; allestire mostre, esposizioni e manifestazioni culturali; pubblicare testi; gestire siti Internet; collaborare con scuole ed università; organizzare attività di raccolta fondi da privati, enti pubblici e aziende, che intendano sostenere/cooperare con gli intenti dell'Associazione;

- b. promozione di opportunità di aggregazione, impegno e crescita culturale;

- c. presenza attiva all'interno del territorio e collaborazione con altre realtà associative e culturali.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione intende operare preferenzialmente lavorando per progetti, le cui modalità saranno specificate nel Regolamento interno.

2.4 - L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.5 - In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.6 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati, con altre associazioni e terzi in genere; l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili.

Articolo 3

Requisiti dei soci e criteri ammissione associati

3.1 - Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 - È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 - Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari nelle modalità di cui qui di seguito. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Chi intenda divenire associato deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo. Trascorsi 60 (sessanta) giorni la domanda deve ritenersi accolta, salvo comunicazione contraria del Consiglio Direttivo.

Con la domanda di ammissione il candidato si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno, la Carta dei Servizi e le disposizioni del Consiglio Direttivo, oltre a partecipare alla vita associativa, a condividere gli scopi dell'Associazione, indicando il domicilio, la casella di posta elettronica, il curriculum vitae.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

La domanda di ammissione da parte di Ente o persone giuridica dovrà precisare e contenere: denominazione, sede, attività; delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica; caratteristiche ed entità degli associati; copia del proprio Statuto. Entro 7 (sette) giorni dall'accoglimento della domanda, per effetto del silenzio assenso, di cui sopra, o per esplicita accettazione del Consiglio Direttivo, il socio è tenuto al pagamento della quota associativa.

3.6 - Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.7 - Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.

3.8 - Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

3.9 - Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

4.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, ritardato pagamento dei contributi associativi o per decesso.

4.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi, per condotta non corretta in sede di svolgimento del lavoro affidatogli e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

4.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.5 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

4.6 - Perde la qualifica di socio colui che ritarda il pagamento dei contributi associativi per oltre 6 (sei) mesi rispetto ai termini indicati dal Consiglio Direttivo, salvo immediato reintegro nel caso di pagamento delle quote sociali e delle penali previste per i ritardati pagamenti.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 - Gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2 - Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;

astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione comunicare tempestivamente un eventuale cambio di indirizzo di posta elettronica o domicilio al Tesoriere Economico ai fini della trascrizione sul Libro dei Soci.

5.3 - Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.



Articolo 6
Organi dell'Associazione

6.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

6.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di quattro anni.

6.4 - Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7
L'Assemblea degli associati

7.1 - L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

7.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta indirizzata al Presidente di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo;
- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto), determinandone preventivamente il numero;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo;
- fissare i limiti di budget per i rimborsi spese;
- qualora assente il Collegio dei Garanti, discutere e deliberare su temi riguardanti l'esclusione degli associati.

7.5 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.6 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.7 - L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.8 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.9 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

7.10 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.12 - Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità mediante invio per posta elettronica agli associati e mediante trascrizione nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere Economico. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 - Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in assenza dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo, secondo le modalità di cui al 5.1. In particolari casi di necessità ed urgenza i membri del Consiglio Direttivo possono far valere la loro presenza tramite consultazioni telefoniche, strumenti informatici di videoconferenza o audio conferenza che assicurino l'identificazione dei membri, l'intervento diretto degli stessi e la consultazione in tempo reale di eventuale documentazione condivisa, ferme restando le maggioranze previste. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente viene conteggiato due volte. Il Presidente dei Provvisori può essere invitato alle riunioni del Consiglio, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

8.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati e procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività svolta inerente al medesimo;
- redigere l'eventuale regolamento interno e la Carta dei Servizi;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea.

8.6 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quadriennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.



Articolo 9

Il Presidente

9.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di quattro anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

9.3 - È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 - È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

10.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del quadriennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

10.4 - Il Collegio dei Garanti si riunisce ogni qualvolta il proprio Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta l'Assemblea o il Consiglio Direttivo o il socio che voglia ricorrere contro un provvedimento di esclusione.

10.5 - L'incarico di Garante è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Colui il quale, per qualsivoglia ragione, venga a trovarsi nella situazione d'incompatibilità deve optare per una delle due cariche, con comunicazione da inviare al Presidente dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui si è determinata la suddetta incompatibilità. In mancanza di tale comunicazione decade di diritto dall'ufficio di componente del Collegio dei Garanti.

10.6 - I membri del Collegio che hanno intenzione di dimettersi devono comunicarlo in forma scritta al Presidente del Collegio e al Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Il Tesoriere Economico e il Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del quadriennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.3 - Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

11.4 - Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione. Inoltre cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo. Attende alla corrispondenza, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere. Ha un potere di firma libera dal Presidente, il cui limite massimo viene fissato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

12.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- introiti di manifestazioni e raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o attività promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 13

Il Bilancio

13.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

13.3 - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.4 - Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione e spedito ai soci via posta elettronica almeno 15 giorni prima dell'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.5 - È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

13.6 - L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 14

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto. In tale seduta avrà luogo anche la nomina del liquidatore.

14.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

14.4 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare alla L.R. 01/08, alla L. 383/00 e al Codice Civile.

Ezequiel Montalvo

Comptroller

Luca De Salvo

Filippo Repetto
Michele

